



Comune di Ghemme

(Prov di Novara)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA  
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI**




## PREMESSE

Il presente regolamento individua le norme e la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. Piemonte 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, sul territorio comunale di Ghemme (NO).

L'atto viene adottato nel rispetto della normativa vigente in materia:

- Legge 22 febbraio 2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.P.C.M. 8 luglio 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259:"Codice delle comunicazioni elettroniche";
- D.G.R. 14 giugno 2004 n.15-12731: "D.Lgs.259/03 - Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici";
- D.G.R. 3 agosto 2004, n.112-13293 : "D.G.R n.15-12731 del 14/06/04 recante "D.Lgs 259/03-allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato n.1 per mero errore materiale";
- Legge Regionale Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante:"Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs.31/03/98 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capol della L.15%03/97 n.59;
- Legge Regionale 3 agosto 2004 n.19: "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.G.R. 2 novembre 2004, n.19-13802: "Legge Regionale n.1904. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione";
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n.39-14473 "Legge Regionale n.19/04 - Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione";
- D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757." Legge regionale 19/04 - Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico".



## **Art.1 – Oggetto**

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce normativa speciale rispetto alla pianificazione urbanistica generale ed alla sua normativa tecnica e disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici di cui all'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 3 agosto 2004, n°19 in attuazione delle disposizioni della stessa Legge Regionale e della DGR 5 settembre 2005, n°16/757, su l'intero territorio comunale di Ghemme.

## **Art.2 – Finalità**

Con il presente Regolamento il Comune di Ghemme intende assicurare il corretto insediamento ambientale e territoriale degli impianti, di cui all'art.1, con particolare attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n.36, del DPCM 8 luglio 2003 e della Legge Regionale 03/08/2004, n. 19 e relative Direttive di attuazione ed in particolare il presente regolamento dispone che:

- a) Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle presenti disposizioni regolamentari, ai seguenti obiettivi:
  - tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
  - minimizzare l'eventuale esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
  - minimizzare l'impatto visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
  - individuazione dei siti che possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto.
- b) Sulla base di predetti obiettivi, il presente regolamento stabilisce le seguenti finalità:
  - Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, assicurando ai gestori la copertura del servizio;
  - Disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'art.1;
  - Stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento;
  - Garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti e il conseguimento nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
  - Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, fornendo le corrette informazioni alla popolazione;
- c) A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono:
  - presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
  - conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
  - garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
  - Indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla DGR 16-757/2005.



### **Art. 3 - Campo d'applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) operanti a frequenze comprese tra 0 kHz e 300 GHz, che generano esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ovvero, gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di nuova installazione, temporanei o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.

Per modifica ad impianti esistenti, s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:

- a) tipologia dell'antenna;
- b) localizzazione dell'antenna;
- c) altezza centro elettrico;
- d) tilt elettrico o meccanico;
- e) guadagno dell'antenna;
- f) direzioni di puntamento;
- g) potenza irradiata;
- h) frequenza.

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti, di cui all'art. 12 del presente regolamento.

L'installazione o la variazione di ponti radio, come pure le variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente.

Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione a Comune e Arpa. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002 211-10/2004.

Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto.

L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.

Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

Tali impianti possono essere previsti:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 60 giorni prima della loro collocazione. Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere al Gestore una diversa localizzazione. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Gli impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi.

Come previsto dall'art.2 della L.R. 19/04 sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento :



gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).

gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A..

Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e degli istituti di vigilanza autorizzati le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

#### Art. 4 - Definizioni: Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si assumono le seguenti definizioni:

- a) **aree sensibili**: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
- b) **zone di installazione condizionata**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - o l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili. Sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
  - o beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  - o area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
  - o aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali,
  - o aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia;
  - o aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- c) **zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - o aree esclusivamente industriali;
  - o aree a bassa o nulla densità abitativa;
  - o aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- d) **zone neutre**: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Nell'allegato A al presente regolamento viene riportato l'elenco delle suddette aree di pianificazione e la loro attuale destinazione d'uso. La tavola 1 mostra la relativa planimetria comunale.

#### Art. 5 - Definizioni: Impianti per radiodiffusione sonora, televisiva e radar

Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora, televisiva e radar si assumono le seguenti definizioni:



- a) **Aree sensibili**: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari) residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del d.p.c.m. 08/07/ 2003.
- b) **Zone di vincolo**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - area definita "centro storico" come da P.R.G.
  - tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
- c) **Zone di installazione condizionata**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili. Sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
  - beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 42/2004;
  - aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
  - aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovra comunali o dei piani d'area.
- d) **Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
  - aree esclusivamente industriali;
  - aree a bassa o nulla densità abitativa;
  - aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- e) **Zone neutre**: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

Nell'allegato A al presente regolamento viene riportato l'elenco delle suddette aree di pianificazione e la loro attuale destinazione d'uso. La tavola 2 mostra la relativa planimetria comunale.

#### Art. 6 - Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità

Qualsiasi installazione di impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni è subordinata al rispetto dei valori limite di esposizione e di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti ed a lungo termine prescritti dalla normativa vigente in materia.

In particolare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'Art. 3. e gli stessi si intenderanno variati automaticamente qualora normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1, intesi come valori efficaci.

**Tabella 1**

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.



**Tabella 2**

	<b>Intensità di campo elettrico E (V/m)</b>	<b>Intensità di campo magnetico H (A/m)</b>	<b>Densità di potenza D (W/m<sup>2</sup>)</b>
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

I valori di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti come da art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Detti valori hanno valore di riferimento fino a modificazione normativa, ma vengono posti ulteriori obiettivi di qualità ai sensi dell' art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, quali:

- a) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- b) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

**Tabella 3**

	<b>Intensità di campo elettrico E (V/m)</b>	<b>Intensità di campo magnetico H (A/m)</b>	<b>Densità di potenza D (W/m<sup>2</sup>)</b>
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

#### **Art. 7 - Criteri Generali di localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**

Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, il comune istituisce un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) degli impianti per la Telefonia mobile e telecomunicazioni. Il GTV sarà coordinato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e sarà costituito dal Sindaco o suo Delegato, dall'Assessore all'Ambiente o suo delegato, dal Responsabile del Servizio Tecnico e da un membro esterno in qualità di esperto in materia Ambientale;

Il GTV ha il compito di

- 1) favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attrazione;
- 2) promuovere incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA e ASL allo scopo di individuare con i Gestori, sulla base delle previsioni dei Programmi da essi presentati con periodicità annuale (entro i termini di cui all'articolo 12 del presente regolamento), soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute alla Amministrazione Comunale;



- 3) promuovere iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema

Il GTV si riunisce almeno una volta all'anno (in concomitanza con la presentazione dei programmi di sviluppo dei Gestori) per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti alla Cartografia Tematica. Il GTV può essere anche realizzato in forma intercomunale tramite convocazione tra Comuni limitrofi.

Per lo svolgimento dei propri compiti di pertinenza il GTV si avvale della collaborazione di un membro esterno esperto di telecomunicazioni e/o impiantista, che chiaramente non svolga al momento della nomina e per tutta la sua durata, consulenza per gli enti gestori di telefonia mobile e più in generale di opportune consulenze esterne di organismi accreditati in materia.

Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attrazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
- b) raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione, di cui all'art. 6;
- c) valutazione di pianificazione elaborata tra il GTV comunale ed il gestore;
- d) efficacia delle soluzioni di mitigazione visiva proposte dal gestore e condivisione dei sistemi di installazione
- e) coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico - ambientale problematica.

#### **Art. 8 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**

In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo.

Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa. La richiesta di deroga dovrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale.

Fatto salvo quanto espresso al precedente Art. 6, la realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area.

Il gestore è tenuto in ogni caso a presentare proprie soluzioni relative alla mitigazione dell'impatto visivo degli impianti da realizzare che verranno vagilate dall'amministrazione comunale che deciderà in merito alla soluzione da adottare sentito il parere della consultazione urbanistica.


Caratteristiche preferenziali saranno:

- a. la garanzia documentata da parte del gestore di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dell'impianto;
- b. l'integrazione dell'impianto nel contesto urbano;
- c. valutazione di pianificazione elaborata tra il GTV comunale (o eventuale ufficio comunale di riferimento) ed il gestore;
- d. efficacia delle soluzioni di mitigazione visiva proposte dal gestore.

Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11.

La valutazione delle installazioni previste in aree/siti puntuali di attrazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
- b) raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione
- c) valutazione di pianificazione elaborata tra il GTV comunale ed il gestore;
- d) efficacia delle soluzioni di mitigazione visiva proposte dal gestore
- e) coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico - ambientale problematica.



Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11 nel caso in cui il richiedente propone la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A competente per territorio.

Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11 nei seguenti casi:

- a) impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A. competente per territorio.
- b) impianti cellulari intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, con dimensioni di antenna non superiori a m. 1,3 e EIRP inferiore a 20dBW

E' vietata l'installazione di nuovi impianti nelle aree che, in base alla "pericolosità geologica", ricadono nella classe III, nonché nelle fasce A e B del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico approvato con DCPM 24.05.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 183 del 08.08.2001.

#### **Art. 9 - Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar**

L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata. L'individuazione delle zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica.

Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11 Nei seguenti casi:

- a) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via dismissione ad esempio TV analogica e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dB rispetto a quella degli apparati preesistenti

E' vietata l'installazione di nuovi impianti nelle aree che in base alla "pericolosità geologica", ricadono nella classe III, nonché nelle fasce A e B del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico approvato con DCPM 24.05.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 183 del 08.08.2001.

#### **Art. 10 - Minimizzazione dell'esposizione**

La localizzazione di nuovi impianti al di fuori delle aree di attrazione, avviene perseguitando obiettivi di qualità, che da un lato minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici e dall'altro favoriscano l'inserimento ambientale.

Al fine del perseguitamento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nella valutazione del progetto di nuovo impianto o di modifica di un impianto, le



stime effettuate da ARPA, secondo le modalità previste al punto 7 della Direttiva tecnica 16-757 della L.R. 19/04, dovranno considerare gli impianti già presenti alla loro massima potenza.

Nel caso in cui, dall'esame del progetto d'installazione di un nuovo impianto previsto entro metri 200 alle aree sensibili ARPA, su richiesta esplicita del Responsabile del Procedimento Autorizzativo, si verifichi un aumento dei livelli di campo elettrico, maggiore di 0,5 V/m rispetto ai livelli risultanti nella situazione preesistente, ne viene data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale provvede entro 15 giorni a convocare il Gestore al fine di verificare le possibili soluzioni alternative per la minimizzazione dell'esposizione nelle suddette aree/siti puntuali.

Ai fini dell'applicazione del criterio di minimizzazione di cui al precedente 1° comma, nell'ambito del territorio non urbanizzato risultante dagli strumenti urbanistici, possono essere collocate nuove SRB o trasferite SRB esistenti nelle aree private ricercando la posizione più lontana dalle abitazioni esistenti nell'ambito della stessa proprietà, compatibilmente con i problemi di accessibilità.

Inoltre l'Amministrazione Comunale adotta strumenti per la verifica della copertura radioelettrica delle stazioni radio base per la telefonia mobile; è, peraltro, da favorire la co-ubicazione di impianti fino ad un massimo di due al di fuori delle zone neutre e di attrazione, dove la co-ubicazione può riguardarne più di due.

#### **Art. 11 - Minimizzazione dell'impatto visivo**

Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sussiste sul territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralicci destinati ad altre funzioni. Si dovrà optare per l'utilizzo di strutture snelle (es. pali in carbonio) prive di cestelli porta antenne in prossimità della sommità del palo. E' da favorire l'installazione di impianti con microcelle che riducono notevolmente l'esposizione ai campi magnetici e consentono di collocare manufatti di modeste dimensioni. In merito alle scelte cromatiche è facoltà dell'amministrazione valutare il corretto inserimento nell'ambiente con l'uso di colori neutri e di superfici non riflettenti. In merito al posizionamento dei centri radianti, questi devono essere posti a non meno di trenta metri d'altezza dal suolo, ad eccezione dell'utilizzo di tecnologie a bassa emissione elettromagnetica (es. microcelle).

La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.

La co-ubicazione come prevista all'art. 10, sarà da intendersi obbligatoria, per motivazioni di carattere paesaggistico e di impatto visivo, qualora già esista nel raggio di metri 250 dall'area individuata dal gestore che richieda una nuova installazione, un altro impianto; tale distanza deve essere misurata sul piano orizzontale tra gli assi dei pali e/o dei manufatti porta-antenne onde assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente. Il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscono in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

#### **Art. 12 - Disposizioni di carattere edilizio riferite a stazioni radio base (SRB) per telefonia mobile**

Fermi restando i criteri di cui ai precedenti articoli, le strutture costituenti le SRB non sono sottoposte al rispetto delle norme che regolano i rapporti di distanze ed altezze per gli edifici in genere, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) Per i fabbricati fuori terra oltre 1,50 metri, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici, la distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 5,00;
- b) Devono comunque essere rispettati i calibri e gli allargamenti stradali che fossero richiesti dal Comune, sulla base delle previsioni di P.R. G. o del Piano Opere Pubbliche e del Codice della Strada;
- c) L'altezza massima dei fabbricati di cui al punto 1) sarà di metri 3,00;
- d) Per evitare l'eccessiva concentrazione di manufatti di sostegno di SRB in aree ristrette, con conseguente compromissione dell'estetica degli ambiti urbani interessati, dovrà essere osservata una distanza minima tra gli stessi pari ad almeno 10 volte l'altezza del centro radiante posto a quota più elevata. La distanza dovrà essere misurata sui piano orizzontale, tra gli assi dei pali e/o dei manufatti porta antenne.

### **Art. 13 - Disposizioni specifiche riferite a stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile.**

Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo il richiedente dovrà sottoscrivere, per sé o per i suoi aventi causa, un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 3 mesi dalla data di eventuale scadenza della concessione ministeriale e/o nel caso in cui l'impianto venga autonomamente disattivato oppure nel caso in cui non vengano rinnovati i contratti o le convenzioni stipulati all'atto dell'installazione iniziale.

In caso di inadempimento il Comune potrà esercitare le conseguenti azioni sostitutive a spese del concessionario.

Ogni sito dove è installata una SRB deve essere adeguatamente protetto e reso inaccessibile gli estranei.

### **Art. 14 - Catasto degli impianti**

L'Ufficio Tecnico comunale cura il catasto degli impianti esistenti, e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale di Ghemme.

Ai fini della formazione del catasto degli impianti, i gestori degli impianti esistenti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare all'Ufficio tecnico comunale apposita autodenuncia contenete le schede tecniche di ogni impianto installato, contenenti in particolare le specifiche delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, nonché una apposita cartografia che ne consenta la puntuale localizzazione.

La autodenuncia dovrà essere corredata, oltre ai dati sopra indicati, di copia dei documenti presentati in fase di autorizzazione e soprattutto dei pareri, delle eventuali misurazioni nonché dei verbali redatti dall'ARPA.

Detta denuncia deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 15 - Individuazione degli ambiti territoriali compatibili.**

Le planimetrie indicate al presente regolamento individuano le aree urbanisticamente idonee e localizzano gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.

In particolare gli impianti per la telefonia mobile sono ammessi nelle aree rappresentate nella cartografia raffigurante la localizzazione delle aree idonee all'installazione di antenne e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.



Le planimetrie allegate a seguito di nuove installazioni, o per l'introduzione di nuove normative in materia, o per il superamento dei limiti di legge possono essere modificate in forma restrittiva con semplice atto della Giunta Comunale.

#### Art. 16 - Piano annuale dei gestori

I titolari degli impianti presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. Il programma localizzativo, tenendo conto del Regolamento comunale, contiene la dimensione del Parco Impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco di un anno.

Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado); inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto frequenza e canale.

Nel programma localizzativo i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti.

E' facoltà dell'amministrazione comunale, attraverso il GTV previsto al precedente art. 7 del presente regolamento, richiedere incontri con il singolo gestore o gruppi di gestori anche prima della presentazione del programma localizzativo, al fine concordare opportune proposte localizzative e promuovere l'eventuale condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della L. R. 3 agosto 2004 n. 19 (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti).

Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 21. Nel programma localizzativo sono altresì compresi gli impianti fissi con potenza efficace con antenna minore o uguale a 5 watt.

I gestori possono altresì integrare il Programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La redazione del programma deve contenere le proposte di localizzazione degli impianti, secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 8, c. 1, L. R. 19/2005 e relative Direttive Tecniche di attuazione, nonché nelle norme riportate nel presente regolamento.

L'esito del confronto con il Programma del gestore è pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### Art. 17 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Le stazioni radio base e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:

- a) data di installazione dell'impianto;
- b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
- c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
- d) frequenze utilizzate;
- e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
- f) altezza del centro dell'antenna in metri.

#### **Art. 18 - Procedure autorizzative**

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, della L.R. 3 agosto 2004 n.19 e relative Direttive Tecniche di attuazione, ad eccezione delle procedure semplificate di cui allo specifico articolo del presente Regolamento.

#### **Art. 19 - Competenza dello sportello unico attività produttive**

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive viene attribuita la competenza di sportello locale ai sensi del D.Lgs. 259/2003.

In particolare competono allo Sportello:

- ricezione dell'istanza;
- trasmissione all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa), se già non effettuata dal gestore, e allo Sportello Unico per l'Edilizia della pratica per la parte di competenza;
- coordinamento, relativamente all'iter dell'istanza, della tempistica prevista dal D.P.R. 447/1998 e succ. mod. con il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 259/2003;
- rilascio del provvedimento finale, dove previsto, che deve intendersi di tipo ricognitivo, con esclusivo riferimento ai pronunciamenti obbligatori Arpa relativamente al profilo igienico-sanitario e valutazione di incidenza del campo elettromagnetico e Sportello Unico per l'Edilizia rispetto alla conformità urbanistica e all'impatto ambientale;
- verifica del termine di silenzio-assenso, con esclusivo riferimento ai pronunciamenti obbligatori Arpa relativamente al profilo igienico-sanitario e valutazione di incidenza del campo elettromagnetico e Sportello Unico per l'Edilizia rispetto alla conformità urbanistica e all'impatto ambientale.

#### **Art. 20 - Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni**

Le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 87 del D.Lvo 259/2003.



Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Ghemme e contestualmente all'ARPA domanda per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt mediante Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.).

L'istanza di autorizzazione e la dichiarazione di inizio attività, che di seguito saranno denominate "domanda", sono presentate secondo le modalità stabilite nella D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 -13293 e s. m. ed i.; fanno eccezione le procedure semplificate di cui al successivo specifico articolo.

Nella presentazione della domanda dovranno essere puntualmente indicate le specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, i riferimenti della posizione esatta dell'impianto preventivato (indirizzo, estremi catastali) ed allegati estratto di mappa catastale e di P.R.G. vigente ed adottato; la documentazione progettuale in opportuna scala, corredata altresì da foto-inserimenti e dall'indicazione dei materiali e dei colori dovrà permettere un'agevole valutazione dell'impatto ambientale del nuovo manufatto nell'ambiente circostante.

Alla domanda dovranno essere allegati il nulla osta del proprietario dell'immobile presso il quale si intende installare l'impianto e l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui allo specifico successivo articolo e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune di Ghemme procederà all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lvo 259/2003, fatta eccezione per i termini abbreviati di cui al successivo articolo.

L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta.

In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al Responsabile del Procedimento comunale di richiedere agli instanti l'integrazione della documentazione allegata alla domanda.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, tenuto conto dei programmi localizzativi e l'autorizzazione costituisce condizione per la realizzazione dell'impianto e per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nei programmi localizzativi qualora sussistano ragioni di indifferibilità e urgenza, motivate dal richiedente.

Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso in relazione a D.I.A., la data di avvenuta formazione dello stesso, ovvero dei provvedimenti di diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del

silenzio-assenso. Le opere devono essere realizzate nell'osservanza delle norme del Regolamento Edilizio comunale.

Il titolare dell'autorizzazione, in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori, ai fini della verifica delle opere e, in caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere così come disciplinato dall'art. 88 del D.Lvo 259/2003.,

Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Per gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt o apparati dei radioamatori), nonché per gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge (impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt adibiti per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti), per i quali sussiste unicamente l'obbligo di comunicazione al Comune, all' ARPA ed al CORECOM, tale obbligo si ritiene assolto con la presentazione di D.I.A come previsto dall'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757.

Per gli impianti punto-punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt l'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757 prevede che i soggetti abilitati invino al Comune e all'A.R.P.A. comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19-13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione.

Per gli impianti di cui ai precedenti ultimi due commi, la comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto ed all'esercizio dell'attività.


## Art. 21 - Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti

Vengono previsti iter procedurali semplificati quali:

- a) utilizzo della DIA ai sensi dell'art. 87 comma 3 del d.lgs. 259/2003 anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20W;
- b) ritenendo formato il silenzio assenso di cui all'art. 87 comma 9 del D.lgs. 259/03 rispettivamente :
  - entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W ed inferiore o uguale a 20W;
  - entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore od uguale a 5W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

I suddetti iter procedurali potranno essere previsti inoltre per impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei Gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, o che propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, purché con valori di emissione elettromagnetica inferiori a quelli dell'impianto preesistente.

Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;



- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

Non è comunque derogabile, anche per tutte le richieste soggette ad iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

## Art. 22 – Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio

Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPA per le verifiche di competenza.

## Art. 23 - Impianti provvisori

I gestori di reti di telefonia mobile possono richiedere l'attivazione di impianti trasportabili e provvisori intesi come impianti installati su strutture mobili e ricollocabili, che vengono utilizzati nel sito per un tempo prestabilito.

Gli impianti mobili possono essere previsti a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, o per sopperire in particolari periodi dell'anno all'aumento del traffico.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune entro 45 giorni prima della loro collocazione; il Comune entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

La comunicazione d'attivazione deve indicare:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- a) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
  1. i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
  2. la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
  3. l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
  4. il guadagno dell'antenna;
  5. l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
  6. la polarizzazione;
  7. la frequenza utilizzata;
  8. la potenza massima immessa in antenna.

Alla comunicazione deve essere allegata inoltre la seguente documentazione:

- parere favorevole A.R.P.A.
- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dai tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala almeno 1:5000.

La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi, salvo rinnovo per un periodo di analoga durata.

## Art. 24 – Impianti di altri enti pubblici

Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una



comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento e in ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98.

#### **Art. 25 – Azioni di risanamento**

Qualora l'Amministrazione Comunale di Ghemme, avvalendosi dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune; dette azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

#### **Art. 26 – Rilocalizzazione degli impianti**

Il Comune può obbligare il gestore entro 180 giorni dalla comunicazione, la rilocalizzazione degli impianti quando gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune stesso secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dei precedenti articoli del presente Regolamento comunale.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.

I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Vengono fatti salvi i contratti in essere fino alla loro scadenza naturale

#### **Art. 27 – Partecipazione ed informazione**

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

L'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, potrà avvalersi di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.

Le iniziative di cui sopra saranno comunque attuate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema

#### **Art. 28 - Accesso agli atti**

Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla L. 241/90 e s.m. ed i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio di riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lvo n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.



## **Art. 29 - Vigilanza e controllo**

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPA. Gli esiti delle attività di controllo devono essere comunicati al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Provincia di Novara. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale di Ghemme possono essere sottoposti ad ulteriori controlli programmati effettuati dall'ARPA, su richiesta degli uffici tecnici comunali e il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse degli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia, calcolate in quota parte con il numero di postazioni installate sul territorio comunale.

La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati e i controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

## **Art. 30 Spese per le attività istruttorie comunali**

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso di diniego.

- a) Per impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt:
  - se inseriti nel contesto non edificato, € 400,00;
  - se inseriti in contesto edificato, € 1.000,00;
- b) Per impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt:
  - se inseriti nel contesto non edificato € 300,00;
  - se inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- c) Per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 8:
  - se inseriti in contesto non edificato, € 200,00;
  - se inseriti in contesto edificato, € 500,00.
- d) Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50%.

Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della D.I.A. e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della D.I.A..



## **Art. 31 - Determinazione quota Provincia e ARPA**

Le spese determinate a norma del precedente art. 30 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia di Novara nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.

Il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Novara con periodicità annuale

## **Art. 32 - Proventi delle locazioni di aree pubbliche**

I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

## **Art. 33 - Sanzioni amministrative**

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in applicazione dell'art.15 della L.36/01 e in attesa di specifiche diverse disposizioni, verranno applicate dal Comune in qualità di ente preposto al rilascio delle autorizzazioni, su istruttoria predisposta dall'ARPA.

Nella fattispecie, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque installi esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione del presente Regolamento Comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 10.000,00.

In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la cessione immediata dell'esercizio dell'impianto.

In caso di superamento dei limiti di esposizione viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000,00.

L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti normativi fissati.


## **Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento**

Questo regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Deliberazione di approvazione. Viene depositato nella Segreteria Comunale per 15 gg consecutivi, con contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale.

## **Art. 33 - Norme finali**

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale, ad esclusione di modifiche delle cartografie localizzative.

Le disposizioni del Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in questo caso, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.



## Sommario

PREMESSE .....	2
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Finalità .....	3
Art. 3 - Campo d'applicazione.....	4
Art. 4 - Definizioni: Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni.....	5
Art. 5 - Definizioni: Impianti per radiodiffusione sonora, televisiva e radar.....	5
Art. 6 - Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità.....	6
Art. 7 - Criteri Generali di localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni .....	7
Art. 8 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni .....	8
Art. 9 - Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar .....	9
Art. 10 - Minimizzazione dell'esposizione .....	9
Art. 11 - Minimizzazione dell'impatto visivo .....	10
Art. 12 - Disposizioni di carattere edilizio riferite a stazioni radio base (SRB) per telefonia mobile .....	10
Art. 13 - Disposizioni specifiche riferite a stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile .....	11
Art. 14 - Catasto degli impianti.....	11
Art. 15 - Individuazione degli ambiti territoriali compatibili.....	11
Art. 16 - Piano annuale dei gestori.....	12
Art. 17 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti.....	12
Art. 18 - Procedure autorizzative .....	13
Art. 19 - Competenza dello sportello unico attività produttive.....	13
Art. 20 - Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni .....	13
Art. 21 - Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti .....	15
Art. 22 – Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio.....	16
Art. 23 - Impianti provvisori .....	16
Art. 24 – Impianti di altri enti pubblici .....	16
Art. 25 – Azioni di risanamento .....	17
Art. 26 – Rilocalizzazione degli impianti.....	17
Art. 27 – Partecipazione ed informazione .....	17
Art. 28 - Accesso agli atti .....	17
Art. 29 - Vigilanza e controllo .....	18
Art. 30 Spese per le attività istruttorie comunali .....	18
Art. 31 - Determinazione quota Provincia e ARPA .....	19
Art. 32 - Proventi delle locazioni di aree pubbliche .....	19
Art. 33 - Sanzioni amministrative .....	19
Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento .....	19
Art. 33 - Norme finali .....	19

